



Università
degli Studi di
Messina

LA RETTRICE

- VISTA** la legge n. 168 del 9 maggio 1989 e s.m.i.
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 10, comma 1 lettera f);
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- RICHIAMATO** per le parti applicabili, il Regolamento per le elezioni dei componenti del Senato Accademico emanato con D.R. n. 2800 del 19 novembre 2012;
- VISTO** il D.R. prot. n. 92699 dell'11 luglio 2023 con il quale il Dott. Letterio Giuffrè è stato nominato Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2023-2025;
- CONSIDERATO** che per le operazioni elettorali può essere utilizzato il sistema di voto elettronico ELIGO Voting, fornito dalla società ID Technology s.r.l. atto a garantire la segretezza e l'anonimato dei voti espressi;
- CONSIDERATA** la necessità di dare avvio al procedimento elettorale *de quo* al fine di garantire il regolare funzionamento dell'organo.

DECRETA

Art. 1 (Indizioni delle votazioni)

Sono indette le elezioni di un Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato Accademico, per il biennio 2025-2027.

Art. 2 (Calendario)

Le operazioni di voto si svolgeranno **il 5 settembre 2025** dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con le modalità indicate nel successivo art. 8.

Lo spoglio avverrà subito dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Art. 3
(Elettorato attivo e passivo)

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

L'elettorato attivo spetta ai ricercatori a tempo determinato, senza distinzione in ordine al tipo di contratto, in servizio alla data delle votazioni.

L'elettorato passivo spetta ai ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data delle votazioni e che garantiscano un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato.

E' escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso.

Si applicano, in ogni caso, le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall' art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto d'Ateneo.

Art.4
(Candidature)

Coloro che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo pubblicato sul sito web dell'Ateneo con sottoscrizione autografa o firma digitale.

Le candidature dovranno essere inviate per mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@unime.it entro **le ore 12,30 del 25 luglio 2025**.

Le candidature presentate saranno ammesse o escluse dalla Commissione Elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico.

Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale dell'Ateneo nei successivi cinque giorni saranno tempestivamente pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse.

La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

Art. 5
(Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il termine di venti giorni della data delle elezioni.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alle procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

Art. 6
(Metodo elettorale)

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 dello Statuto dell'Ateneo, i rappresentanti di cui alla lettera f), sono eletti a suffragio universale e diretto.

Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, prevale il candidato che abbia la qualifica di ricercatore di tipo B e, a parità di qualifica, il candidato più giovane di età.

Art. 7
(Composizione del seggio elettorale)

Con successivo provvedimento si procederà a costituire il seggio elettorale, che avrà funzioni di scrutinio e proclamazione eletti. Le votazioni si svolgeranno secondo gli orari già stabiliti nell'art. 2 e con le modalità indicate nell'art. 8. Le operazioni di voto saranno gestite dall'Unità Operativa Procedure Elettorali coadiuvata dal personale del C.I.A.M..

Art. 8 (Operazioni di voto)

Le elezioni si svolgeranno, in modalità di voto elettronico, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica ELIGO, in grado di garantire, attraverso protocolli crittografici la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione del voto e che consente di svolgere le votazioni utilizzando dispositivi personali dell'elettore (personal computer, tablet e smartphone).

L'elettore sotto la propria responsabilità civile e penale assicurerà che l'accesso alla piattaforma informatica e l'esercizio del diritto di voto avvenga in condizioni di assoluta segretezza e riservatezza. E' fatto divieto di diffondere immagini e video dell'operazione di voto.

Le modalità di voto per accedere al sistema di voto saranno pubblicate sulla pagina del sito web dell'Ateneo.

Gli elettori riceveranno al proprio indirizzo di posta istituzionale il link (all'interno del link sono contenute le credenziali univoche e sicure per ogni votante) per poter esercitare il diritto di voto. L'elettore può esprimere una sola preferenza.

Dopo l'accesso al link riportato nella e-mail ricevuta, il sistema accerterà l'identità dell'elettore e consentirà l'accesso per la votazione. Ogni elettore manifesterà il proprio voto selezionando il nominativo del candidato prescelto. Successivamente alla votazione, prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore. Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso la preferenza è cifrata ed inviata all'urna. La votazione può essere ripetuta più volte e solo l'ultimo voto inserito nell'urna sarà conteggiato. L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca" o "scheda nulla".

Art. 9 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Lo scrutinio telematico sarà eseguito dal Presidente del seggio elettorale, Il Presidente del seggio elettorale, con il supporto di ELIGO avvierà le operazioni di scrutinio.

Al termine dello scrutinio, il verbale delle operazioni viene incluso in un plico, firmato dal presidente e dai componenti del seggio e consegnato all'Unità Operativa Procedure Elettorali per i successivi adempimenti.

Art. 10 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque ne abbia titolo, in ragione della propria appartenenza dell'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unime.it. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 11
(Nomina dell'eletto)

Il Rappresentante eletto dura in carica due anni, è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta ed è nominato con decreto della Rettrice.

Art. 12
(Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 13
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo e del Regolamento Generale dell'Ateneo ed alla normativa vigente in materia.

La Rettrice
prof.ssa Giovanna Spatari

R.P.A.. Dott. Giuseppe Bonaccorso